

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI INTERNE**

(Delibera Consiglio Direttivo n. 55 del 23/04/2018)

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la nomina e il funzionamento delle Commissioni interne di supporto al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Tali Commissioni rappresentano un solido punto di riferimento tecnico, scientifico e culturale alla professione medica. La nuova realtà ordinistica si fonda sulla creazione di molteplici commissioni, strutturate per aree di competenza, in modo da creare un contributo importante all'attività informativa e formativa della categoria. Il loro impegno è rivolto fra l'altro a rivalutare e tutelare il titolo e l'attività professionale dei medici, a favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, a garantire una sempre maggiore presenza del medico nelle iniziative pubbliche di confronto, a promuovere la crescita della coscienza professionale fra i colleghi, ad individuare e approfondire questioni tecniche importanti per lo svolgimento della professione.

Ogni commissione riceve dal Consiglio Direttivo dell'Ordine un mandato su materie specifiche, coerente col programma politico dell'Ordine e finalizzato a produrre documenti e/o workshop sulle materie di interesse professionale che aiutino e tutelino lo svolgimento della professione medica e odontoiatrica.

Art. 2 – Nomina e composizione delle commissioni

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine individua le materie oggetto di trattazione da parte delle singole commissioni e nomina un/una coordinatore/trice con il compito di organizzare il modulo, individuare i componenti esperti da chiamare a far parte della commissione e proporre al Consiglio la nomina di tali esperti.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Consigliere come referente di raccordo fra il Consiglio stesso e il/la coordinatore/trice della commissione.

Nel caso in cui il/la coordinatore/trice sia contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo, tale soggetto assomma la qualifica di coordinatore/trice e di referente.

Ciascun Consigliere può partecipare a più commissioni, ma non può assumere la funzione di coordinatore/trice in più di due.

Ciascuna commissione è composta da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 12 componenti, compreso il/la coordinatore/trice e il/la referente.

Art. 3 – Requisiti dei componenti delle commissioni

I soggetti chiamati a far parte delle commissioni interne devono possedere una competenza professionale, tecnica e amministrativa adeguata alle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

A tal fine spetta al/alla coordinatore/trice valutare il curriculum di studio e professionale dei soggetti chiamati a far parte della singola commissione, con particolare riguardo agli incarichi svolti, ai ruoli lavorativi e professionali ricoperti, alle attività di ricerca e pubblicazione scientifica, all'esperienza amministrativa, direzionale e gestionale, all'impegno sociale e civile.

Al fine di assicurare le pari opportunità, la composizione delle commissioni deve tendere a garantire il rispetto della proporzione del 50% fra i generi.

Art. 4 – Cause di incompatibilità

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non può essere chiamato a far parte delle commissioni:

- chi si trovi in situazione di conflitto di interessi riguardo alla materia oggetto di trattazione da parte della commissione;
- chi abbia liti pendenti con l'Ordine o sia sottoposto a procedimento disciplinare;
- chi sia stato oggetto di revoca della designazione per motivate ragioni comportamentali.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità comporta la decadenza dall'appartenenza alla commissione.

Art. 5 – Funzionamento delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono convocate dal/dalla coordinatore/trice per il tramite dell'ufficio di segreteria dell'Ordine o, nei casi di urgenza, direttamente dal/dalla coordinatore/trice con ogni mezzo atto allo scopo.

Le sedute delle commissioni si svolgono di norma presso i locali dell'Ordine. In caso di necessità e urgenza, le sedute possono svolgersi al di fuori dei locali dell'Ordine, in ambienti atti allo scopo, su decisione del/della coordinatore/trice.

Il componente più giovane di età fra i presenti di ogni commissione svolge il ruolo di verbalizzante.

Il Consigliere referente all'interno di ciascuna commissione ha il compito di relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo dell'Ordine sul lavoro della commissione e in ogni caso quando debba essere sottoposto al Consiglio un documento avente natura conclusiva.

Art. 6 – Obblighi dei componenti delle commissioni

Ogni componente delle commissioni è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, per tutta la durata di appartenenza alla commissione;
- partecipare personalmente alle riunioni, sedute o attività della commissione (non è ammessa la delega);
- riferire al/alla coordinatore/trice della commissione eventuali attività o iniziative che siano ritenute in contrasto o incompatibili con gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio dell'Ordine o con il funzionamento della commissione;

- informare il/la coordinatore/trice del sopravvenire di cause personali, lavorative o istituzionali che gli impediscono la prosecuzione dell'appartenenza alla commissione, affinché possa essere eventualmente essere designato un altro soggetto.

L'inadempimento di quanto sopra costituisce comportamento tale da giustificare la revoca dell'appartenenza alla commissione.

Costituisce inoltre motivo di decadenza l'assenza ingiustificata alle sedute della commissione protratta per tre convocazioni consecutive.

Art. 7 – Carattere onorifico dell'incarico

La partecipazione alle commissioni interne non fa sorgere alcun rapporto di impiego o di lavoro con l'Ordine.

L'incarico ha natura totalmente onorifica.

Per eventuali trasferte in rappresentanza dell'Ordine al di fuori del Comune di Firenze e dei Comuni ad esso limitrofi su esplicito mandato scritto del Presidente dell'Ordine, il componente della commissione ha diritto al trattamento di trasferta secondo i criteri e nella misura prevista per i componenti degli Organi elettivi dell'Ordine.

Art. 8 – Durata delle commissioni

Le commissioni interne hanno carattere permanente e la loro durata coincide con il periodo di carica elettivo del Consiglio Direttivo che le ha individuate.

Per la trattazione di specifiche materie aventi una prospettiva temporale contingente, il Consiglio Direttivo dell'Ordine può istituire commissioni interne ad hoc, stabilendone la specifica scadenza.

Art. 9 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al Codice di comportamento adottato dall'Ordine, in quanto applicabile, e al Piano triennale Anticorruzione e per la trasparenza che, all'atto della nomina o designazione, il soggetto incaricato è tenuto a conoscere.